

## CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA USL DI MODENA

E

L'ASSOCIAZIONE IL FLAUTO MAGICO – APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MUSICARE” RIVOLTO AD UTENTI IN CARICO AI SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA DELL'AZIENDA USL DI MODENA

L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dalla Direttrice Generale Dott.ssa Anna Maria Petrini nominata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 92 del 01/06/2022, nata a Porto San Giorgio (FM) il 07/11/1969 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

L'Ente del Terzo Settore IL FLAUTO MAGICO – APS (di seguito denominato ETS) con sede legale a Formigine (MO) Via Pio Donati, 72, Codice Fiscale 02166630364 rappresentata dalla presidente Cattani Laura nata a Modena il 23/07/1967 e domiciliata per la carica presso la sede dell'ETS, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante.

### PREMESSO CHE

- gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della vigente disciplina regionale;
- con delibera dell'Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l'Azienda;
- l'ETS è iscritto nell'Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021);
- l'art. 14, comma 7 del D. Lgs 502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]”;
- la Legge delega n. 106/2016, all'articolo 5, ha previsto la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”;

### CONSIDERATO CHE

- Tutto l'arco di attività di educazione musicale, in particolare quelle a carattere riabilitativo-terapeutico promosse dal progetto "Musicare", fanno riferimento al principio "salutogenico" della musica. L'attività musicale, infatti, promuove il benessere e la salute individuale e comunitaria, come un vero e proprio strumento di prevenzione.
- La disciplina musicale nelle sue varie possibilità operative (in sessione individuale o di gruppo) e nei diversi orientamenti metodologici afferenti alle ormai numerose scuole specialistiche, può favorire processi abilitativi, riabilitativi e terapeutici, a beneficio di soggetti che manifestano bisogni speciali o disabilità.
- L'esperienza musicale in contesti educativi può facilitare, promuovere e sostenere i processi di integrazione e di inclusione scolastica di soggetti con bisogni speciali, disabilità o disagio sociale e contrastare il fenomeno dell'isolamento e del ritiro sociale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Premessa**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La stipula della presente Convenzione impegna l'ETS all'osservanza del CTS, del Regolamento aziendale, del Codice di Comportamento dell'Azienda e di quanto indicato nell'Avviso Pubblico richiamato, pubblicati sul sito Internet dell'Azienda (<https://www.ausl.mo.it/terzo-settore>).

### **Art. 2 - Oggetto**

La presente convenzione si stipula al fine di promuovere percorsi di tipo musico-terapico in favore di minori con disturbi dell'apprendimento o disabilità e si inserisce nell'ambito del progetto MusiCare rivolto ad utenti in carico ai servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda USL di Modena; si rivolge inoltre ad adulti in carico al Settore Psichiatria dell'Ausl di Modena.

Il progetto prevede inoltre iniziative di formazione volte a diffondere, fra docenti, educatori, genitori e caregiver, la cultura della musica come strumento "salutogenico" di supporto all'educazione.

L'obiettivo è quello di promuovere percorsi di inclusione, rafforzare gli ambiti di autonomia nella vita quotidiana e di conseguenza determinare un miglioramento complessivo della qualità di vita dei minori fragili e delle loro famiglie, attraverso la "musica".

### **ART.3 - Impegni dell'ETS**

L'ETS si impegna a svolgere l'attività oggetto della convenzione nei seguenti ambiti di intervento:

- Percorsi di musicoterapia rivolti a minori in carico al Settore di Neuropsichiatria dell'Ausl di Modena e adulti in carico al Settore Psichiatria dell'Ausl di Modena;
- Corsi di musica con finalità abilitative dedicati a bambini affetti da disturbi del neuro-sviluppo quali: Disturbi Dello Spettro Autistico, ADHD, Disturbi Dell'Apprendimento (DSA), Disturbi Della Coordinazione Motoria (Disprassia), ecc.;
- Laboratori musicali in gruppo rivolti a minori con disabilità;
- Laboratori musicali in gruppo rivolti a minori con Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA);

- Attività di formazione volta a diffondere la cultura della musica come strumento terapeutico e di sostegno ai processi di apprendimento ed inclusione, rivolta a docenti, educatori, genitori, caregivers e operatori socio sanitari, nonché ad utenti adulti o anziani con disagio psichico.

#### **Art. 4 - Impegni dell'Azienda**

L'Azienda si impegna a:

- Facilitare i percorsi di accesso e l'invio dei minori in carico al Settore di Neuropsichiatria e/o in carico congiunto ai Servizi Sociali degli EELL di riferimento ai servizi offerti dall'ETS;
- Garantire collaborazione e raccordo con l'Associazione, promuovendo le opportunità offerte anche presso i servizi sanitari (es. Pediatria Territoriale) e le istituzioni del territorio;
- Agevolare l'operatività dell'ETS, favorendo la diffusione di materiale informativo prodotto dall'Associazione, che promuova la conoscenza sul territorio delle attività offerte e delle finalità operative;
- promuovere il coinvolgimento degli operatori dell'ETS nel lavoro di programmazione e monitoraggio dei progetti terapeutici dell'Azienda, in ottica di lavoro multidisciplinare;
- Garantire che i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di maggior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra operatori dell'ETS ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali e nel rispetto della privacy.

#### **Art 5 – Svolgimento, coordinamento e programmazione delle attività**

All'inizio delle attività i referenti della gestione del progetto concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento delle stesse e predispongono il programma operativo per la durata della Convenzione.

L'attività oggetto della presente Convenzione andrà ad integrare e rafforzare la gestione dei progetti terapeutici all'interno dei quali gli utenti sono già inseriti. Il numero di utenti/progetti individuato dovrà essere condiviso fra le parti.

Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso la sede dell'ETS nonché in locali altri rispetto alla sede, individuati dall'ETS in accordo con la NPIA dell'Azienda Usl, gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche del territorio, anche in relazione a quanto previsto dal PEI (progetto educativo individuale) del minore in carico alla NPIA.

In particolare, l'attività potrà essere svolta nell'ambito dell'orario scolastico presso plessi scolastici individuati ed attigui alla sede dell'ETS, nonché presso la sede dell'ETS stesso, allo scopo di favorire l'accesso sia ai minori, accedendo alle terapie al mattino, in una fase del giorno fisiologicamente più proficua per il lavoro educativo e terapeutico, che alle famiglie, le quali verrebbero alleggerite dall'incombenza di dover accompagnare i bambini in orario *extra-scolastico*.

Gli operatori impegnati presso le strutture dell'Azienda, o altri setting di attività, sono tenuti:

- a rispettare le disposizioni e i protocolli di sicurezza ivi in uso, illustrati dal referente coordinatore dell'ETS, dal referente aziendale o dal Responsabile/coordinatore della U.O./Servizio/struttura di riferimento;

- ad attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali;

- ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta, con tesserino di riconoscimento ben visibile, curando l'igiene personale ed in particolare la disinfezione delle mani, ed indossando i dispositivi individuali di protezione prescritti dal tipo di attività.

In corso d'opera potrebbero verificarsi modifiche di carattere logistico-organizzativo, in virtù della variabilità connaturata alle esigenze e ai bisogni dei servizi interessati dalla collaborazione. Si prevede pertanto la possibilità di apportare un adeguamento al progetto, una volta raccolta la disponibilità e concordati tali termini operativi con l'ETS.

In nessun caso le prestazioni degli Operatori dell'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

#### **Art. 6 - Sicurezza**

L'ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetti ad esso afferenti ai sensi di quanto previsto dal CTS e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) che l'ETS dichiara espressamente di conoscere ed applicare, compatibilmente con la propria natura giuridica e la propria organizzazione.

In particolare l'ETS si impegna a garantire:

- l'adozione di tutte le misure atte alla verifica della idoneità del volontario ai sensi del D.lgs 81/08 e, in particolare, l'idoneità al rischio biologico, ai fini dell'espletamento dell'attività;

- l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente;

- la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 7- Copertura e oneri assicurativi**

L'ETS produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore degli Operatori/altri soggetti afferenti all'ETS che prestano attività nell'ambito del/i progetto/i oggetto di Convenzione e nelle sedi individuate in base all'art. 5, i cui estremi sono di seguito riportati:

Compagnia: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

N. Polizza: 130799050

Validità dal 10/03/2022 al 10/03/2023

Per quanto riguarda le attività oggetto di convenzione si fa riferimento alla polizza professionale del collaboratore, non oggetto di rimborso.

Tali coperture assicurative sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Azienda (art. 18, comma 3, del CTS), che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'ETS che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda.

#### **ART. 8 – Rimborsi**

L'Azienda si impegna al rimborso delle spese sostenute per le attività oggetto della presente convenzione, debitamente documentate e rendicontate, per un importo complessivo massimo di Euro 1.500,00 annui. Le spese rimborsabili saranno liquidate entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di rimborso

Vista l'attività prestata, a titolo di rimborso saranno considerati i seguenti costi:

- costi del personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali degli operatori;
- spese vive e documentate sostenute dai volontari e dagli operatori per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione (es.: costi per trasporti con mezzi pubblici o privati, pasti, piccoli acquisti, ...);
- spese necessarie al funzionamento delle strutture e all'espletamento delle diverse attività quali, a titolo esemplificativo, pagamento dei canoni di affitto e utenze;
- spese di manutenzione ordinaria e di gestione della/e sede/i operativa/e in cui si svolgono le attività di cui alla presente convenzione;
- quota parte del costo delle coperture assicurative contro gli infortuni, le malattie, la RCT dei volontari impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
- acquisti di materiale, arredi e giochi didattici per la realizzazione dei progetti.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili potranno essere rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione di responsabilità firmata dal Presidente/legale rappresentante dell'ETS; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata.

Le spese rimborsabili saranno liquidate entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di rimborso.

#### **ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ART 10 – Incompatibilità**

Gli ETS, ai sensi della normativa vigente, si dichiarano consapevoli e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all'interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità.

Gli ETS si impegnano a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell'ETS medesimo.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione della convenzione.

#### **ART. 11 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del Trattamento**

L'Ente ed i volontari/altri soggetti ad esso afferenti, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegnano a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e della regolamentazione/policy aziendale.

Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, poiché l'esecuzione del presente rapporto convenzionale prevede che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto della Azienda Usl di Modena, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss., in allegato in calce alla presente convenzione.

In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai volontari, associati, dipendenti o collaboratori.

#### **ART. 12 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività**

L'Azienda si riserva di monitorare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee.

Annualmente l'ETS presenta alla direzione del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività svolta, riportando elementi quanti-qualitativi sufficienti a consentirne la verifica.

#### **ART. 13 – Durata, recesso e risoluzione**

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024.

Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, su espressa richiesta scritta dell'ETS, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione dall'Elenco dell'Ente, il rappresentante dell'Ente medesimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Il rapporto convenzionale si risolve altresì nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla presente Convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Ente;
- c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta previo preavviso di 30 giorni.

#### **ART. 14 -Sede dell'Ente ed utilizzo degli spazi aziendali**

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente è quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Ente stesso, previa richiesta di quest'ultimo, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altri Enti, da destinare alle esigenze del medesimo, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile.

#### **ART. 15 – Agevolazioni fiscali**

Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del CTS.

Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 266/1991.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART.16 Controversie**

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alla Direzione della Macrostruttura interessata, la quale interpella il rappresentante dell'Ente; con ciò senza pregiudizio alcuno al diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Modena.

#### **ART.17 Norma finale**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AZIENDA USL DI MODENA

Il Direttore Generale o suo delegato

L'ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante